

ORIGINALE

n. 813/10 RG Cont.

N. 169/11 SENT.

Applicate marche

N. 619/11 CRON.

per euro 14,16
sull'originale.

N. 172/11 REP.

Trieste: 27 MAG 2011



Funzionario
L'OPERATORE GIUDIZIARIO

Franco Gianni

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: OPPOSIZIONE
ALLA SENTENZA
DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO (ART.
18 L.F.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, Il sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- dott. Vincenzo COLARIETI - Presidente
- dott. Francesca MULLONI - Consigliere
- dott. Claudio CERRONI - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 813/10 RG Cont., promossa con
reclamo ex art. 18 l. fall. depositato il 31.12.10

DA

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante, con gli avv. **[REDACTED]**, G. **[REDACTED]** e **[REDACTED]** per
mandato a margine del reclamo

- RECLAMANTE -

CONTRO

FALLIMENTO **[REDACTED]** -
[REDACTED] spa in liquidazione, in persona dei curatori, con l'avv. **[REDACTED]**.
[REDACTED] per mandato in calce alla memoria di costituzione d'appello

BANCA [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante, con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] per mandato a margine dell'istanza di fallimento

- RECLAMATI -

CON L'INTERVENTO DI

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste dr. A. Curto

- INTERVENUTO -

OGGETTO: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif. sent. Trib. Udine n. 106/10 dd. 30.11/1.12.10)

Causa iscritta a ruolo il 31.12.2010 e trattata in decisione nella camera di consiglio del 16.2.2011. Relatore il Consigliere dott. Cerroni

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

Che la Corte d'Appello, pronunciando in camera di consiglio, emessi gli opportuni provvedimenti del caso, revochi il fallimento di [REDACTED] spa in liquidazione e condanni il creditore istante Banca [REDACTED] s.p.a. al risarcimento dei danni ex artt. 96 secondo comma c.p.c. e 2043 c.c.,

nonché al pagamento delle spese di procedura e del compenso dei curatori.

Sollecitando una Ctu estimativa dello stato patrimoniale attivo e passivo della società fallita e delle sue controllate.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Per il reclamato Fall. [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:





- I) *in via preliminare*, accertare la carenza di legittimazione attiva di [redacted] di [redacted] e per effetto dichiarare l'inammissibilità del reclamo;
- II) *nel merito*, rigettare il reclamo in quanto infondato; ancora nel merito, condannare [redacted], [redacted], al pagamento in favore del Fallimento [redacted] s.p.a. in liquidazione, ai sensi dell'art. 96 III c.p.c., di una somma equitativamente determinata, che si indica in € 200.000,00 o in quella diversa ritenuta rispondente a giustizia e equità;
- III) *in via subordinata ed istruttoria*, ammettere la prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
 - 1) Vero che la situazione patrimoniale della fallita [redacted] spa in liquidazione risultante dal documento 4) che Le si rammostra corrisponde a quella da Lei ricevuta dai precedenti amministratori della società al 9.10.2010;
 - 2) Vero che le situazioni patrimoniali delle fallite [redacted] s.r.l. con socio unico in liquidazione, [redacted] s.r.l. con socio unico in liquidazione, [redacted] s.r.l. con socio unico in liquidazione, [redacted] s.r.l. con socio unico in liquidazione e [redacted] s.r.l. con socio unico in liquidazione risultanti dai documenti da 6) a 10) che Le si rammostrano corrispondono a quelle da Lei ricevute dai precedenti amministratori delle predette società al momento della messa in liquidazione delle medesime;

sentendo come teste il dott. [redacted], già liquidatore della [redacted] spa e delle predette società da essa partecipate e controllate;

- IV) *in ogni caso*, condannare [redacted], [redacted], alla rifusione delle spese di lite, giusta la nota che si produce, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, che rilascia la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c.

Per la Banca [redacted]:

Respingersi il reclamo, confermando la sentenza di fallimento.

Spese rifuse.

Per l' intervenuto:

Chiede la reiezione del reclamo.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Udine con sentenza n. 106/10 del 30 novembre-1. dicembre 2010 ha dichiarato il fallimento della spa [redacted] e [redacted] spa, in sigla [redacted] spa in liquidazione.

Il primo Giudice ha rilevato che la società si trovava in stato di irreversibile insolvenza come si evinceva dalle dichiarazioni rese dal liquidatore, dal momento che i soci non avevano provveduto a finanziarla e si erano limitati a prospettare soluzioni prive di incidenza sulla crisi di liquidità, sì che ogni rinvio della procedura concorsuale appariva pregiudizievole delle ragioni dei creditori.

Ciò complessivamente premesso, parte reclamante, socia della società fallita e quindi terzo interessato ai sensi dell'art. 18 l. fall., ha lamentato in primo luogo la violazione dell'art. 5 l. fall., assumendo la mancata valutazione



APPELLO
STE

della situazione della società alla luce del suo stato di liquidazione, nel senso di una promessa verifica della sufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori sociali. Laddove il primo Giudice aveva invero sottolineato solamente la circostanza, ~~ininfluente~~, della grave crisi di liquidità, nulla accertando circa la sufficienza del patrimonio sociale a pagare i creditori sociali. In ragione di ciò, andava altresì ricordato il ruolo di *holding* di partecipazioni che la fallita aveva all'interno del gruppo sottoposto a direzione e coordinamento della Fondazione ~~██████████~~ di ~~██████████~~ e quindi le capacità mobiliari ed immobiliari delle società partecipate.

In secondo luogo è stato censurato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore istante, in relazione all'esistenza del requisito dell'insolvenza. Infatti la Banca ~~██████████~~ ~~██████████~~ aveva revocato gli affidamenti dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di fallimento, pur in una situazione di regolarità dei pagamenti. Né aveva provato l'esistenza di uno sbilancio patrimoniale della società, trattandosi appunto di società in liquidazione.

In terzo luogo è stata sollecitata la condanna della banca istante a norma dell'art. 96 cod. proc. civ., in ragione dell'arbitrarietà della condotta che aveva infine provocato il fallimento della società, dove l'insolvenza era stata addirittura provocata in conseguenza della revoca ingiustificata degli affidamenti.

Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso per il rigetto del reclamo, assumendone la palese infondatezza.

Del pari, anche il creditore istante ha concluso per il rigetto del gravame, osservando che le società controllate direttamente o indirettamente dalla fallita erano state a loro volta dichiarate fallite dal Tribunale di Udine. Si che i dati del bilancio 2009 evidenziavano già una situazione squilibrata, laddove a debiti per circa 20 milioni di euro facevano riscontro crediti per poco più di 18 milioni, e tali ragioni di credito erano peraltro dichiarate esistenti in larga misura nei soli confronti delle controllate ora fallite. Mentre dal prospetto presentato da parte reclamante si poteva desumere che non vi erano più crediti, che non sussisteva liquidità e che la situazione di liquidazione delle altre società controllate era tale da escludere il realizzo dei cespiti ai valori indicati (tra l'altro non vi erano offerte di soggetti affidabili, idonee a consentire il realizzo delle attività ed il pagamento dei creditori).

Si è inoltre costituito il Fallimento, che in via preliminare ha contestato la legittimazione attiva di [REDACTED] a proporre impugnazione e ha poi parimenti concluso per il rigetto dell'impugnazione, richiamando in primo luogo le perplessità già avanzate dal Collegio sindacale in ordine alla verifica dell'incasso del credito per gli interessi, per un ammontare di € 1.500.000,00, nei confronti di una controllata, ed in merito ad una cessione immobiliare a fronte di una permuta di cosa futura senza alcuna garanzia sull'effettività del promesso investimento. Oltre a ciò, nel corso dell'esercizio 2010 si erano verificate perdite per circa € 400.000,00, così rendendo infine negativo il patrimonio netto anche in ragione delle pregresse osservazioni del Collegio sindacale (ciò a prescindere dai criteri di formazione del bilancio, che in ipotesi di messa in liquidazione della società



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, written in black ink.

avrebbe dovuto essere redatto con valori molto più conservativi rispetto a quelli vevoli in costanza di esercizio, come era invero accaduto per il bilancio 2009 in atti), mentre l'ingente esposizione creditoria nei confronti delle società direttamente o indirettamente controllate, ed ammontante a circa € 14.000.000,00, doveva ormai considerarsi azzerata a fronte dell'intervenuto fallimento di tutte tali società (né siffatta dirimente circostanza era stata evidenziata in sede di reclamo, benché essa fosse precedente al deposito del gravame), laddove i debiti di firma per tali società, per circa € 37.000.000,00, avrebbero potuto essere escussi in odio alla fallita ████████, tra l'altro senza prospettive di successiva manleva nei riguardi delle fallite.

Ciò complessivamente premesso, ritiene la Corte che il reclamo non può essere accolto.

In via del tutto preliminare va peraltro confermata la legittimazione del socio di società di capitali a proporre reclamo avverso alla sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione di cui all'art. 18 l. fall.. Né vi è questione di integrazione del litisconsorzio, dal momento che contraddittori necessari dell'opposizione alla sentenza di fallimento sono solamente la curatela ed il creditore istante, laddove il soggetto fallito può sempre intervenire in giudizio (giur. pacificu).

Ciò premesso, non è neppure in discussione il ricordato principio di diritto siccome affermato da parte reclamante, circa l'indagine devoluta al Giudice dell'indagine prefallimentare qualora la società, nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, sia stata messa in liquidazione.

Atteso quanto sopra, peraltro, non può in primo luogo sottacersi, per quel che possa valere, che la società fallita non ha neppure proposto reclamo per impugnare il proprio fallimento. Laddove la stessa difesa tecnica colà svolta aveva ammesso che le iniziative imprenditoriali assunte nelle precedenti gestioni avevano portato alla compromissione del patrimonio della [redacted] e delle società dalla medesima controllate (cfr. pag. 5 memoria di costituzione [redacted] davanti al Tribunale di Udine).

Allo stesso tempo è circostanza documentale – sebbene non palesata dalla reclamante benché anteriore alla proposizione del reclamo – che le società operative controllate della fallita sono state parimenti dichiarate fallite dal Giudice udinese, e che non risulta essere stato proposto gravame in proposito. Al riguardo, quindi, deve ritenersi raggiunta certezza in ordine alla loro insolvenza, quantunque nel peculiare significato riferibile alle società in liquidazione (insufficienza dell'attivo a soddisfare le passività).

Del pari, pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte tanto dalla difesa concorsuale quanto dal creditore istante.

Nel merito infatti delle doglianze del reclamante, ed all'esito della verifica del suo stesso prospetto allegato *sub* doc. 5, non può non rilevarsi in primo luogo che risultano azzerati, rispetto al bilancio di esercizio 2009, oltre 13 milioni di crediti nei confronti delle controllate, ossia la voce nettamente più consistente dell'attivo. Tant'è che, nel prospetto allegato dalla medesima reclamante [redacted], l'attivo [redacted] viene quantificato in circa € 3.3 milioni, mentre le passività sono determinate in quasi € 18.7 milioni, ossia cinque volte e mezza di più. Laddove, all'evidenza, le speranze di recupero (nel senso addirittura della sufficienza a coprire le passività) sarebbero così



astrattamente legate al buon esito delle liquidazioni delle società del gruppo, che a questo punto seguiranno la via fallimentare con ogni notoria conseguenza sulle prospettive di realizzo (tutto ciò anche nella continuata assenza, già evidenziata dal Tribunale di Udine, di concrete proposte di definizione esterna).

Accanto a questi rilievi, che appaiono già sufficienti ai fini del rigetto del reclamo, non può non rilevarsi che, come è emerso dalle dichiarazioni rese dalla curatela fallimentare in camera di consiglio tra l'altro in piena coerenza con le emergenze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 (documento che tra l'altro già sconta, quanto alla valutazione delle attività, le richiamate differenze rispetto ad un bilancio istituzionalmente rivolto alla sola liquidazione dei cespiti e non alla prosecuzione dell'attività), la società fallita risulterebbe avere prestato garanzie anche per soggetti estranei alle società controllate. Laddove invero il ricordato bilancio presentava al riguardo debiti di firma quantificati in ben € 37 milioni (gli svincoli di garanzia prodotti all'udienza ammontando invero a soli € 2.2 milioni).

Alla stregua delle ricordate affermazioni, quindi, e delle stesse produzioni documentali di parte reclamante, non vi sono ragioni da un lato per procedere ad integrazioni istruttorie e dall'altro, e soprattutto, per disattendere la decisione del Tribunale di Udine, sebbene la motivazione vada integrata avuto riguardo allo stato di liquidazione della società.

Atteso ciò, quindi, la dichiarazione di fallimento non può che essere confermata.

L'istanza di cui all'art. 96 cod. proc. civ., proposta dal Fallimento all'udienza camerale, non è stata giustificata, per cui non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
d'ufficio quanto al creditore istante Banca Popolare Friuladria.

Si manda alla Cancelleria al fine di curare gli adempimenti di cui agli artt.
17 e 18 comma 13 l. fall..

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, Il sezione civile, definitivamente
pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza del
Tribunale di Udine n. 106/10 dd. 30.11/1.12.10, dichiarativa del fallimento
della spa [redacted] - [redacted] spa in liquidazione,
già corrente in Udine alla via Aquileia, 16;

- condanna la reclamante O.D.A. al pagamento delle spese processuali in
favore del creditore istante Banca [redacted] nonché del costituito
Fallimento, che liquida - d'ufficio quanto al creditore istante - in €
13.000,00, di cui € 2.500,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre IVA,
CNAP e rimborso forfetario ex lege; ed in € 15.000,00, di cui € 307,00 per
spese, € 3.661,88 per diritti ed il resto per onorari, oltre IVA, CNAP e
rimborso forfetario ex lege, quanto al Fallimento [redacted] spa, con
distrazione in favore dell'avvocato [redacted] a norma dell'art. 93
cod. proc. civ.;

- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma
13 l. fall..

Trieste, 16.2.2011

Il Consigliere est.

Il Presidente

